

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
530/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIMI ALTERNATIVI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI,
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 111/06**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 444/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2013/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34843 del 30 ottobre 2013;
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE (di seguito: E.ON GLOBAL COMMODITIES) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34851 del 30 ottobre 2013 (di seguito: lettera E.ON);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 35406 del 5 novembre 2013 (di seguito: lettera EDISON);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 5 novembre 2013, prot. Autorità n. 35427 del 6 novembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.4, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65, 65.bis e 77 sono da

considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;

- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- nell'ambito dei regimi alternativi di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con deliberazione 444/2013/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2014;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- EDISON TRADING ed ENEL PRODUZIONE hanno manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali, la potenza assoggettata alle discipline tipiche degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente; e che, pertanto, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali possa eccedere la quantità di potenza minima di impegno a salire specificamente riferita a detti impianti e comunicata dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 se quest'ultima potenza è inferiore alla potenza massima degli impianti medesimi;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65.bis.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti soggetti ai regimi tipici ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 e specificamente riferite a detti impianti; e che la considerazione delle ulteriori quantità di potenza è finalizzata non solo a stimare correttamente le quantità che saranno oggetto di contratto tra

Terna e gli utenti del dispacciamento interessati, ma soprattutto a limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalle discipline tipiche degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

- nella determinazione dei valori dei parametri tecnico-economici esplicitati nella deliberazione 444/2013/R/eel, si è tenuto conto delle quantità di potenza relative alle unità di impianti essenziali che, alla data della deliberazione medesima, risultavano già ammessi alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale inclusivo dell'anno 2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Allegato F alla deliberazione 444/2013/R/eel, relativo a E.ON GLOBAL COMMODITIES, è impostato in modo da considerare sia l'eventualità che detto utente sia autorizzato a operare nell'anno 2014 anche con le unità di produzione per le quali, allo stato, non dispone della necessaria autorizzazione integrata ambientale (di seguito: ipotesi autorizzazione), sia lo scenario opposto (di seguito: ipotesi assenza di autorizzazione); e che all'ipotesi autorizzazione sono associati corrispettivi *ex commi* 65.bis.1 e 65.bis.2 di importo inferiore rispetto all'ipotesi assenza di autorizzazione;
- con la lettera E.ON, E.ON GLOBAL COMMODITIES ha comunicato la propria intenzione di aderire ai regimi alternativi per l'anno 2014 con riferimento all'impianto indicato nell'Allegato F alla deliberazione 444/2013/R/eel, precisando, tuttavia, che assolverà agli impegni contrattuali esclusivamente con due unità di produzione delle quattro che costituiscono l'impianto medesimo;
- con la lettera EDISON, EDISON TRADING - con riferimento a uno degli impianti indicati nell'Allegato D alla deliberazione 444/2013/R/eel - ha comunicato la propria intenzione di aderire ai regimi alternativi per l'anno 2014, proponendo – ai sensi del punto 3, della deliberazione 444/2013/R/eel - una struttura di corrispettivi alternativa rispetto a quella esplicitata nel citato allegato; e che, secondo detta proposta, tra l'altro, il corrispettivo *ex comma* 65.bis.2 sarebbe riconosciuto in funzione della presenza in servizio sul mercato del giorno prima secondo un programma almeno pari al profilo esplicitato nell'Allegato D1 alla deliberazione 444/2013/R/eel rispetto all'impianto considerato;
- se un utente del dispacciamento non ritiene adeguata la remunerazione che gli potrebbe derivare dalle discipline alternative adottando i valori dei parametri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità, l'utente del dispacciamento ha comunque la facoltà di ricondurre gli impianti singolarmente indispensabili o i raggruppamenti di impianti essenziali nell'ambito dei regimi tipici ed eventualmente di avanzare istanza di reintegrazione dei costi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati D, D1, E ed E1 alla deliberazione 444/2013/R/eel, in modo da tenere conto delle adesioni parziali di alcuni utenti del dispacciamento;
- lasciare invariate le quantità di riserva terziaria indifferenziata stabilite con la deliberazione 444/2013/R/eel, in considerazione del fatto che l'esercizio della facoltà prevista dal comma 65.bis.7 non ha determinato alcun caso in cui, con riferimento a un dato utente del dispacciamento e nella zona in cui l'Autorità ha

definito per lo stesso impegni in termini di riserva terziaria indifferenziata, almeno uno degli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali indicati nella deliberazione 444/2013/R/eel sia assoggettato alla disciplina dei regimi tipici.

RITENUTO CHE:

- non potendosi allo stato escludere l'eventualità che possa essere concessa dalle Autorità competenti una deroga o una proroga dell'autorizzazione integrata ambientale tale da rendere possibile l'esercizio - nell'anno 2014 o in parte di esso - di tutte le quattro unità dell'impianto indicato nell'Allegato F alla deliberazione 444/2013/R/eel, il contenuto della lettera E.ON, escludendo detta eventualità, costituisca una proposta di corrispettivi alternativa rispetto a quella descritta nell'allegato alla deliberazione 444/2013/R/eel relativo a E.ON GLOBAL COMMODITIES; e che detta proposta, tuttavia, non consenta di determinare un maggior beneficio in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
- la proposta avanzata da EDISON TRADING non possa essere accolta, in considerazione del fatto che, vincolando il riconoscimento del corrispettivo fisso alla presenza in servizio nel mercato del giorno prima, assume implicitamente una perfetta sostituibilità tra detta presenza e la fornitura di servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, qualora E.ON GLOBAL COMMODITIES non confermi l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis entro il termine fissato dalla presente deliberazione e secondo l'impostazione espressa nell'Allegato F alla deliberazione 444/2013/R/eel – senza aggiungere alcuna condizione al contenuto dello stesso -, l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2014 indicato nell'allegato medesimo sia assoggettato alla disciplina tipica;
- che, nel caso in cui EDISON TRADING non confermi l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis entro il termine fissato dalla presente deliberazione e secondo l'impostazione espressa nell'Allegato D alla deliberazione 444/2013/R/eel, l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2014 oggetto della lettera EDISON sia assoggettato alla disciplina tipica.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- stabilire che la disciplina dei regimi tipici e dei regimi alternativi non si applichi agli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali che, con riferimento a un dato anno, sono esclusi dalla comunicazione con la quale l'Autorità invia agli utenti del dispacciamento interessati i valori dei parametri tecnico-economici per l'applicazione dei regimi alternativi; la *ratio* della descritta integrazione della deliberazione 111/06 consiste nell'assoggettare ai regimi di remunerazione della capacità essenziale esclusivamente gli impianti o raggruppamenti di impianti essenziali per i quali l'Autorità abbia valutato opportuna, sotto il profilo economico, l'applicazione dei regimi medesimi;

- per la totalità degli utenti del dispacciamento che, parzialmente o integralmente, hanno aderito ai regimi alternativi per l'anno 2014, precisare che i prezzi dei certificati verdi *Pcv_2013*, *Pcv_2014* e *Pcv_2015*, rilevanti per la determinazione dei prezzi delle offerte nell'ambito dei regimi alternativi, siano determinati considerando i certificati verdi emessi con riferimento ai trimestri, rispettivamente, degli anni 2013, 2014 e 2015;
- in considerazione dell'atteso incremento del numero di istanze di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, rimodulare i termini previsti dalla vigente disciplina per la presentazione e l'istruttoria delle istanze medesime, in modo da agevolare l'adozione dei relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 2013

DELIBERA

1. i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2014, dai parametri tecnico-economici dei contratti di cui all'articolo 65.bis, sono rideterminati sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati D e DI per EDISON TRADING e negli Allegati E ed EI per ENEL PRODUZIONE;
2. gli Allegati D, DI, E ed EI alla deliberazione 444/2013/R/eel sono sostituiti con gli Allegati D, DI, E ed EI di cui al presente provvedimento;
3. gli Allegati D e DI sono trasmessi a EDISON TRADING e gli Allegati E ed EI a ENEL PRODUZIONE;
4. gli Allegati D, DI, E ed EI di cui al presente provvedimento sono trasmessi a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
5. qualora, rispetto all'impianto singolarmente essenziale oggetto della lettera EDISON, EDISON TRADING non confermi, entro quattro (4) giorni dalla notifica della presente deliberazione, l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis secondo l'impostazione espressa nell'Allegato D alla deliberazione 444/2013/R/eel e riconfermata nell'Allegato D al presente provvedimento, detto impianto è assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77 per l'anno 2014;
6. qualora E.ON GLOBAL COMMODITIES non confermi l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis entro quattro (4) giorni dalla notifica della presente deliberazione e secondo l'impostazione espressa nell'Allegato F alla deliberazione 444/2013/R/eel – senza aggiungere alcuna condizione al contenuto dello stesso -, l'impianto singolarmente essenziale indicato nell'allegato medesimo è assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77 per l'anno 2014;
7. se si verifica almeno uno dei casi di cui ai punti 5 e 6, Terna aggiorna tempestivamente l'elenco degli impianti essenziali;
8. per la totalità degli utenti del dispacciamento che, parzialmente o integralmente, hanno aderito ai regimi alternativi per l'anno 2014, i prezzi dei certificati verdi *Pcv_2013*, *Pcv_2014* e *Pcv_2015*, rilevanti per la determinazione dei prezzi di cui al comma 65.bis.3, lettera c), sono determinati considerando i certificati verdi emessi con riferimento ai *trimestri*, rispettivamente, degli anni 2013, 2014 e 2015;
9. la deliberazione 111/06 è modificata e integrata nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 65.bis.7 è aggiunto il seguente comma: “

- 65.bis.8 Gli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali che, con riferimento a un dato anno, risultano, contestualmente, inclusi nella notifica di Terna di cui al comma 63.4 ed esclusi dalla comunicazione dell'Autorità di cui al comma 65.bis.3 non sono soggetti per il medesimo anno alle disposizioni del Titolo 2 del presente provvedimento.”;
- al comma 77.17, è aggiunta la seguente lettera: “
 - d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al 2 dicembre; Terna esprime all'Autorità il parere di cui al citato comma entro il 9 dicembre; l'eventuale provvedimento di diniego di cui allo stesso comma è comunicato all'utente del dispacciamento entro il 31 dicembre.”;
10. il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati D, DI, E ed EI, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni